



## Alimentazione made in Italy vincente per la salute

# Dieta mediterranea non solo soddisfazione per il palato

La dieta mediterranea fa bene alla linea degli italiani. Secondo una rilevazione di Confartigianato, la quota di obesi nel nostro Paese è pari al 9,8% della popolazione adulta, una percentuale che ci assegna il record dei più snelli tra i 7 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e il terzo posto tra gli Stati dell'Ocse (dopo Giappone e Corea del Sud) dove il tasso medio di obesità è del 19,5%.

Se gli italiani sono tra i più in forma al mondo il merito è anche di un'alimentazione in cui prevalgono qualità e genuinità dei prodotti artigiani. Caratteristiche molto apprezzate dai nostri connazionali anche nei consumi tipici dell'estate. Tra gelati, birre, street food, pizza, olio d'oliva, le famiglie italiane spendono 9,7 miliardi di euro l'anno. La spesa maggiore, 3.048 milioni di euro complessivi e 118 euro a famiglia, è dedicata al condimento per eccellenza, l'olio d'oliva. Per il simbolo del cibo made in Italy, la pizza, gli italiani spendono 2.983 miliardi l'anno, pari a 115 euro a famiglia. Nell'alimentazione estiva non può mancare il gelato: i nostri connazionali ne consumano per un valore di 1.849 milioni di euro, con una media di 72 euro a famiglia. Quasi a pari merito la birra, che vale 1.828 milioni, con una spesa media per famiglia di 71 euro. L'alimentazione italiana fa bene alla linea ma anche all'economia e all'occupazione. A custodire i segreti del gusto made in Italy, garantendo la qualità e la varietà del nostro cibo sempre più apprezzato da italiani e turisti stranieri, sono i produttori artigiani: Confartigianato ha calcolato che per soddisfare la domanda di gelati, birre, pizza, street food, olio si muove un esercito di 46.566 imprese, con 90.900 addetti. L'Italia è al primo posto in Europa per la maggiore quota di addetti nelle piccole imprese del settore alimentare, pari al 63,9% a fronte della media Ue del 36,5%. La genuinità delle specialità artigiane fa bene alla salute, mantiene in forma, fa muovere l'economia e contribuisce a mantenere alta la bandiera del food made in Italy nel mondo. La 'ricet-

ta' dei prodotti artigiani è il rispetto delle materie prime e delle tecniche di lavorazione tradizionali, e un'attenzione sempre più diffusa a soddisfare particolari esigenze dietetiche o legate a intolleranze alimentari della clientela. Tra i settori più dinamici vi è quello della birra: negli ultimi 4 anni, i birrifici artigiani hanno registrato un incremento del 72,7%, al ritmo di 30 birrifici in più all'anno.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio su appuntamento</b>		
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio 14.30 - 16.30</b>		
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio 14.30 - 16.30</b>		
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Sabato</b>	mattina	<b>chiuso fino al 30/09</b>	

**Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811**

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

#### **Consulenza Fiscale:**

*Le proroghe di settembre*

da pag. 2

#### **Consulenza del Lavoro:**

*Regime sanzionatorio per le violazioni inerenti alle prestazioni occasionali e al libretto famiglia*

da pag. 6

#### **Credito:**

*Confartigianato promuove un percorso di approfondimento per educarsi alla finanza*

da pag. 8

#### **Ambiente e Sicurezza:**

*OT24 2018, come ottenere la riduzione del premio Inail per l'anno 2017*

a pag. 11

## LA PROROGA AL 31.10.2017 DEL MOD. REDDITI / IRAP

Con il DPCM 26.7.2017, pubblicato sulla G.U. 28.7.2017, n. 175, è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative al 2016.

Il nuovo termine ha effetto, tra l'altro al fine del ravvedimento operoso delle violazioni relative al 2016 nonché della stampa / conservazione elettronica dei registri contabili 2016, da effettuare entro 3 mesi dal termine di presentazione del mod. REDDITI.

**Il citato Decreto dispone la proroga al 31.10.2017 del termine di presentazione del mod. REDDITI 2017 e del mod. IRAP 2017** che devono essere presentati nel periodo 1.7 - 30.9.2017.

La proroga al 31.10.2017 riguarda anche i soggetti IRES per i quali il termine di presentazione è stato differito di 15 giorni dall'art. 13-bis, DL n. 244/2016, "al fine di agevolare la prima applicazione delle novità civilistiche in materia di bilancio d'esercizio e delle ... disposizioni di coordinamento fiscali". In particolare, per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine passa dal 16.10 al 31.10.2017. Il differimento opera anche nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel suddetto periodo (ad esempio, società di capitali con periodo d'imposta 1.12.2015 - 30.11.2016 il cui termine ordinario scade entro la fine del 9° mese successivo, ossia il 31.8.2017).

La proroga in esame si riflette altresì sullo slittamento del termine per la regolarizzazione, tramite il ravvedimento operoso, con la sanzione pari a 1/8 del minimo, delle violazioni commesse nel 2016, considerato che la stessa deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97, "entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione", ossia, alla luce della proroga, entro il 31.10.2017 (ferma restando la possibilità di regolarizzazione successiva con sanzioni ridotte più elevate). In particolare, per le regolarizzazioni intervenute fino al 31.10.2017 la sanzione ridotta in caso di omesso / tardivo versamento è pari al 3,75%.

Si rammenta, inoltre, che con riguardo all'omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2016:

- ➔ il termine di 90 giorni per la regolarizzazione scade ora il 29.1.2018;
- ➔ per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 158/2015, è possibile presentare la dichiarazione (omessa) entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo con la riduzione alla metà delle sanzioni previste.

Pertanto entro il 31.10.2017 è possibile presentare il mod. UNICO / IRAP 2016 omesso, senza ravvedimento, con applicazione, da parte dell'Ufficio, delle sanzioni ridotte alla metà.

## PROROGATI AL 30.9.2018 GLI INVESTIMENTI PER BENEFICIARE DELL'IPER AMMORTAMENTO

Come noto, la Finanziaria 2017 ha previsto a favore delle imprese:

- ➔ il c.d. "iper ammortamento", ossia il riconoscimento della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, individuati nella Tabella A, finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale;
- ➔ il c.d. "maxi ammortamento", ossia il riconoscimento della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione a favore dei soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali individuati nella Tabella B.

Le maggiorazioni in esame hanno rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES e sono pertanto usufruibili nella relativa dichiarazione dei redditi. Le stesse non producono effetti ai fini IRAP anche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97.

L'incremento del 150% - 40% del costo di acquisizione spetta per i beni acquisiti nel periodo 1.1 - 31.12.2017 ovvero 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017:

- ➔ il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- ➔ sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nell'ambito del DL n. 91/2017, c.d. "Decreto Sud", convertito dalla Legge n. 123/2017, **è stata**

## disposta la proroga al 30.9.2018 del predetto termine del 30.6.2018.

La proroga interessa soltanto l'iper ammortamento (l'art. 14 del citato DL n. 91/2017 ha modificato il comma 9 dell'art. 1, Finanziaria 2017).

Si rammenta che, per individuare il momento di imputazione dell'investimento e pertanto la possibilità di beneficiare o meno della maggiorazione del 150% - 40%, va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR. Recentemente è stato annunciato che nell'ambito della Finanziaria 2018 sarà concessa la proroga al 31.12.2018 sia del maxi ammortamento per i beni strumentali nuovi che dell'iper ammortamento.

## SPESOMETRO I° SEMESTRE 2017: INVIO PROROGATO AL 28 DI SETTEMBRE

**Slitta il debutto per l'adempimento che ha sostituito la trasmissione annuale dello "spesometro". Il nuovo termine viene incontro alle esigenze segnalate dai professionisti.**

Più tempo per trasmettere al Fisco i dati delle fatture. Il termine slitta dal 18 al 28 settembre. La proroga è prevista da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A darne notizia un comunicato stampa diffuso dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

La comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché delle relative note di variazione, è stata introdotta dal DI 193/2016, che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro"), razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l'Agenzia delle entrate.

Per ogni fattura, vanno comunicati:

- ➔ i dati identificativi del cedente/prestatore;
- ➔ i dati identificativi del cessionario/committente;
- ➔ la data del documento;
- ➔ la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- ➔ il numero del documento;

- ➔ la base imponibile;
- ➔ l'aliquota Iva applicata e l'imposta (ovvero, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione).

L'adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, tranne coloro che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti forfetari e i "minimi", cioè quelli che adottano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Per il primo anno di applicazione (2017), ha cadenza semestrale: la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere inviata, dopo la proroga annunciata oggi, **entro giovedì 28 settembre**; quella per i restanti sei mesi andrà trasmessa entro il 28 febbraio 2018.

Dall'anno prossimo, a regime, la periodicità sarà trimestrale, con scadenza fissata all'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (eccezion fatta per il secondo, i cui dati dovranno essere trasmessi entro il 16 settembre).

## L'ACE PER I SOGGETTI IRPEF: IL NUOVO DECRETO ATTUATIVO

L'art. 1, DL n. 201/2011, al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, ha introdotto una specifica agevolazione (ACE) a favore delle società di capitali nonché delle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, le cui modalità attuative sono contenute nel DM 14.3.2012.

L'agevolazione è stata oggetto di alcune modifiche, in particolare ad opera dell'art. 1, commi da 550 a 552, Finanziaria 2017, che:

- ➔ ha introdotto una specifica ipotesi di "sterilizzazione" dell'agevolazione, prevedendo che per i soggetti diversi dalle banche / imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010;
- ➔ ha modificato le regole per la determinazione della deduzione in esame per le imprese individuali e le società di persone che, dal 2016, va determinata con modalità analoghe a quelle

previste per le società di capitali.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto 03.08.2017, attuativo dell'art. 13-bis, DL n. 244/2016, con il quale "sono adottate le disposizioni di revisione del decreto 14 marzo 2012" ora abrogato.

In particolare, la revisione delle disposizioni relative all'ACE si è resa necessaria:

- ➔ per gestire gli effetti delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 in materia di bilancio delle società;
- ➔ a seguito dell'introduzione delle nuove modalità di determinazione dell'ACE per le imprese individuali / società di persone;
- ➔ per "affinare alcune norme di attuazione contenute nel precedente Decreto al fine di chiarire gli aspetti che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell'ACE";
- ➔ per "rimodulare la disciplina antielusiva speciale al fine di intercettare le ipotesi di duplicazione del beneficio ACE".

L'ACE spetta alle:

- ➔ imprese individuali;
- ➔ società di persone;

in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.

Come accennato, con la Finanziaria 2017 la modalità di determinazione dell'ACE per le imprese individuali / società di persone è stata equiparata a quella dei soggetti IRES, introducendo un "criterio incrementale".

Per tali soggetti, infatti:

- ➔ fino al 2015 l'agevolazione era determinata considerando il patrimonio netto esistente al 31.12, incluso l'utile / perdita dell'esercizio e al netto dei prelevamenti in conto utili dei soci / imprenditore;
- ➔ dal 2016 assumono rilevanza gli incrementi ed i decrementi del capitale proprio.

La variazione del capitale proprio è rappresentata, analogamente a quanto previsto per le società di capitali, dalla somma algebrica, se positiva, tra gli incrementi ed i decrementi.

Gli incrementi sono rappresentati da:

- ➔ conferimenti in denaro da parte dei soci / imprenditore, compresa la rinuncia incondizionata

alla restituzione di crediti vantati nei confronti della società;

- ➔ accantonamenti di utili a riserva, con esclusione degli utili destinati a riserve non disponibili.

I decrementi sono tipicamente rappresentati, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, dai prelevamenti di utili.

Come accennato, ai fini della determinazione della base ACE va considerata anche la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010. In merito la Relazione illustrativa evidenzia che:

- "tale differenza costituisce una base ACE «di partenza» ... che sostituisce il calcolo degli incrementi e decrementi di capitale proprio (secondo le regole dettate per i soggetti IRES) realizzati dall'esercizio 2011 al 2015;

- non rileva l'eventuale differenza negativa tra il patrimonio al 31.12.2015 e il patrimonio al 31.12.2010 e, pertanto, per il calcolo della base ACE va assunto un valore pari a "zero". Di fatto, la base ACE è costituita dalla sola variazione del capitale proprio. Ai fini dell'individuazione del patrimonio netto alle predette date, il comma 3 dell'art. 8 del Decreto in esame specifica che va ricompreso, rispettivamente, l'utile 2015 e l'utile 2010.

L'importo rappresentato dalla somma tra la variazione del capitale proprio e la differenza di patrimonio netto 2015 - 2010 è soggetta al limite del patrimonio netto. Infatti, la variazione in aumento del capitale proprio in ciascun esercizio non può essere superiore al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

L'ACE non può eccedere, nel periodo d'imposta di riferimento, il reddito d'impresa. L'eventuale eccedenza può essere:

- ➔ riportata ai successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali;
- ➔ trasformata in un credito d'imposta (utilizzabile solo ai fini IRAP).

L'art. 12 del Decreto in esame prevede una "clausola di salvaguardia per comportamenti coerenti e non coerenti", disponendo che relativamente:

- ➔ ai periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore del Decreto, per i quali i termini di versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla stessa, "sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'ap-

---

plicazione delle disposizioni” attuative dell’art. 13-bis, DL n. 244/2016, anche se non coerenti con le stesse. Di conseguenza sono fatti salvi i comportamenti adottati dalle imprese per il 2016 ancorché difformi dalle disposizioni del Decreto in esame. Tale clausola di salvaguardia opera, come accennato, soltanto se i termini di versamento del saldo 2016 è scaduto alla data di entrata in vigore delle nuove previsioni. Al fine dell’effettiva applicabilità della clausola di salvaguardia è quindi necessario verificare la pubblicazione del Decreto sulla G.U.;

- ➔ ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2010 e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (ossia, 2017), “sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni” diverse da quelle attuative dell’art. 13-bis, DL n. 244/2016, anche se non coerenti con le stesse.

**Roberto Mambelli**

***mambelli@confartigianato.fo.it***

## **Regime sanzionatorio per le violazioni inerenti alle prestazioni occasionali e al libretto famiglia**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 5 del 9 agosto illustra al proprio personale ispettivo il quadro sanzionatorio applicabile nel caso in cui vengano accertate violazioni inerenti alle prestazioni occasionali ed al libretto famiglia, regolamentate dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (così come convertito nella L. n. 96/2017). In sintesi, le sanzioni applicabili a fronte delle possibili violazioni in questo ambito sono le seguenti:

- ➔ superamento da parte dell'utilizzatore, per ogni singolo prestatore, del limite economico di 2.500 € annui (o, comunque, del limite di durata della prestazione pari a 280 ore); in questo caso si ha la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, con conseguente applicazione delle previste sanzioni civili ed amministrative (mancata comunicazione obbligatoria, mancata sottoscrizione contratto di lavoro / lettera di assunzione, LUL, etc);
- ➔ aver contrattualizzato con prestazione occasionale / libretto famiglia soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa: in questo caso il "vizio" è legato proprio alla contrattualizzazione (che non poteva neppure avvenire, stante il divieto imposto dalla norma); in tal caso, dunque, la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo pieno e indeterminato opera a far data dal giorno di inizio della prestazione lavorativa;
- ➔ è poi prevista un'unica sanzione che "punisce" violazioni differenti nell'ambito del contratto di prestazione occasionale:
- ➔ violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva (almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione occasionale);
- ➔ ricorso a prestazioni occasionali da parte di utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- ➔ ricorso alle prestazioni occasionali da parte

delle imprese del settore agricolo al di fuori delle ipotesi esplicitamente ammesse dal legislatore (titolari di pensione, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario / di sostegno del reddito).

In tutti questi casi si applica una sanzione amministrativa il cui importo è compreso da 500 a 2.500 €: la sanzione non è diffidabile, cioè è ammesso solo il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a € 833,33 (un terzo del massimo), e viene irrogata per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

- ➔ violazioni inerenti all'orario di lavoro (diritto al riposo giornaliero e settimanale, pause di lavoro - articoli 7, 8 e 9, del D.Lgs. 66/2003); in questo caso non trova applicazione un quadro sanzionatorio ad hoc, bensì quello previsto per la generalità dei lavoratori dall'art. 18-bis dello stesso D.Lgs. 66/2003:
- ➔ riposi giornalieri: sanzione da 100 a 300 € (600-2.000 € se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore; 1.800-3.000 € se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore);
- ➔ riposi settimanali: sanzione da 200 a 1.500 € (800-3.000 € se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi; 2.000 - 10.000 € se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi);
- ➔ violazioni inerenti la tutela della salute e della sicurezza del prestatore; in questo caso l'Ispettorato nazionale, in base a quanto prevede la norma, non fa altro che ribadire che in tale ambito trovano applicazione le disposizioni (e relative sanzioni) previste dall'art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 in materia di lavoro accessorio.

Nell'ultima parte della circolare dell'INL viene stabilito che in caso di mancata comunicazione preventiva trova applicazione la sola sanzione amministrativa specificamente prevista dall'art. 54 bis, comma 20, D.L. 50/2017 (**da 500 a 2.500 €**) e non anche la maxi sanzione per lavoro nero, ogni qualvolta ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

- ➔ sia l'utilizzatore sia il prestatore risultino regolarmente registrati sulla piattaforma INPS;

- ➔ la prestazione risulti comunque possibile, non essendo stati raggiunti i limiti imposti dalla norma, sia economici sia temporali (280 ore);
- ➔ la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione".

Viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la c.d. massimizzazione per lavoro "nero" laddove, evidentemente, concorra il requisito della subordinazione.

Infine, la maxi-sanzione verrà irrogata anche qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell'accesso ispettivo o nel caso in cui durante lo stesso si accerti la presenza al lavoro di un soggetto per cui la comunicazione preventiva era stata fatta, ma successivamente revocata.

## **Buoni pasto: le regole per la fruizione**

Dal 09 settembre entrano in vigore le nuove disposizioni dettate, con Decreto n. 122/2017, dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico relative all'utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa. Tra i vari aspetti disciplinati,

il Ministero stabilisce che possono essere fruitori di tali buoni i lavoratori subordinati, sia full-time sia part-time, nonché i collaboratori con contratto diverso dalla subordinazione, prevedendo, con riferimento ai lavoratori subordinati, che possono fruire dei buoni anche i dipendenti il cui normale orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto. Inoltre, il MISE precisa che i buoni pasto:

- ➔ non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- ➔ sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- ➔ sono cumulabili nella loro fruizione nel limite di n. 8 ticket giornalieri (numero massimo di buoni utilizzabili nell'arco di una giornata indipendentemente dal valore del singolo buono o dell'importo complessivo relativo agli otto buoni).

Infine, nulla viene detto nel Decreto in merito all'esenzione previdenziale e fiscale dei buoni pasto che pertanto rimane pari a euro 5,29 (euro 7,00 nel caso di buoni elettronici).

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,066%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>5,016%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,416%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,966%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,066%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,566%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,416%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,966%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,166%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,066%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,566%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,466%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,566%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>



## Investimenti 2017: pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti per la fruizione degli incentivi MIT

Sono stati pubblicati il decreto ministeriale 20 giugno 2017 n. 305 che prevede lo stanziamento di 35,9 milioni di euro per gli investimenti ed il decreto dirigenziale 17 luglio 2017 relativo alle disposizioni attuative che definisce modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché per la dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti. Il decreto ministeriale prevede che le operazioni di investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 2 agosto 2017 ed entro il 15 aprile 2018, pena l'inammissibilità ai contributi. Il decreto dirigenziale attuativo prevede che le domande per l'ammissione ai contributi devono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica.

Le risorse disponibili, che ammontano a 35,9 milioni di euro, sono destinate agli incentivi alle imprese di autotrasporto merci c/t, regolarmente iscritte al Ren ed all'Albo Autotrasporto, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per iniziative di aggregazione, come dettagliato nel testo del D.M. 20 giugno 2017. Tali contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti; la ripartizione degli stanziamenti può essere rimodulata con decreto dirigenziale qualora si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. Qualora, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, il numero delle imprese ammesse a beneficio non consenta l'erogazione degli importi spettanti perché superiore, con decreto dirigenziale si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese.

L'art. 1 comma 4 del D.M. individua 4 tipologie di investimento e la relativa dotazione finanziaria, come di seguito:

- ➔ 10,5 milioni di euro per acquisizione di autoveicoli nuovi di massa complessiva da 3,5 ton in su a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica, nonché dispositivi per riconversione di autoveicoli da motorizzazione termica ad elettrica;
- ➔ 10 milioni di euro per radiazione per rottamazio-

ne di veicoli pesanti di massa complessiva da 11,5 ton in su, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi euro VI di massa complessiva da 11,5 tonnellate;

- ➔ 14,4 milioni di euro per acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario (normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO), dotati di dispositivi innovativi nonché per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale
- ➔ 1.050.177 euro per l'acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico.

L'importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare i 700.000 euro, anche in caso di accertata disponibilità delle risorse rispetto alle richieste pervenute. Si precisa che i beni acquisiti non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell'impresa beneficiaria del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo.

## Voucher a fondo perduto per la digitalizzazione delle PMI

Quando fu varato il decreto "destinazione Italia" correva l'anno 2013 e alla Presidenza del Consiglio c'era Enrico Letta. Il 10 luglio scorso il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha finalmente deliberato la copertura economica, tassello mancante per la concessione di voucher per la digitalizzazione delle PMI. Si tratta di contributi a fondo perduto, dell'importo massimo di €. 10.000, che andranno a coprire fino al 50% delle spese sostenute per:

- Acquisto di software,
- Acquisto di hardware,
- Acquisto di servizi finalizzati a migliorare l'efficienza aziendale e a modernizzare l'organizzazione del lavoro,
- Sviluppare soluzioni di e-commerce,
- Connessioni a banda larga,

- Collegamenti a internet mediante tecnologia satellitare.

La dotazione finanziaria complessiva, che ammonta a €. 100.000.000, può sembrare elevata, ma se ipotizziamo richieste di contributo per un importo medio di €. 5.000, le imprese che potranno godere dell'agevolazione saranno 20.000. Un numero esiguo in rapporto al territorio nazionale. A tutt'oggi il Ministero non ha ancora comunicato le modalità di richiesta del contributo. Appena verranno divulgate, sarà nostra cura informarvi e assistervi nella predisposizione delle domande.

**PS:** Dall'emanazione del decreto (dicembre 2013) ad oggi sono passati quattro anni. Un battito di ciglia per i tempi ai quali ci ha abituato la politica nostrana, un'enormità per chi, imprenditore, ha necessità di seguire le evoluzioni che il mercato impone. Per restare al passo con le economie degli altri Paesi dobbiamo liberarci quanto prima dal peso di queste zavorre, è un imperativo.

**[credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it)**

## **L'importanza dell'educazione finanziaria in Italia**

Ognuno di noi si trova a dover compiere delle scelte riguardanti i propri soldi: come investire i risparmi, decidere se indebitarsi o meno e a che tassi o quale piano pensionistico scegliere. Per poter compiere consapevolmente le scelte migliori è importante acquisire le basi di quella che è chiamata comunemente educazione finanziaria. Si tratta infatti di concetti relativamente semplici che è importante fare propri per evitare di essere alla mercé del caso o della mala fede di chi potrebbe trarre maggiori profitti da un cliente sprovveduto. Il tema dell'educazione finanziaria in Italia è tornata in auge a causa delle recenti crisi bancarie (es. Banca Etruria, Banca Popolare di Vicenza, MPS, ecc...) e dal rischio che hanno incontrato i vari investitori degli istituti di credito nel vedere "bruciare" l'ammontare di denaro risparmiato in una vita. Ma che livello di educazione finanziaria hanno gli italiani? A fine 2015, McGraw Hill Financial, società che controlla l'agenzia di rating Standard & Poor's, ha pubblicato i risultati di un'indagine condotta a livello globale sul livello di alfabetizzazione finanziaria. La ricerca indaga la comprensione di quattro temi rilevanti nell'ambito delle scelte finanziarie quotidiane: la diversificazione, l'inflazione, i tassi di inte-

resse semplici e gli interessi composti. In base a queste domande, viene classificato come finanziariamente preparato chi risponde correttamente ad almeno tre dei quattro temi proposti. I risultati non sono particolarmente incoraggianti: gli italiani che hanno risposto correttamente a tre temi su quattro sono il 37%. Il bel Paese si colloca quindi nelle ultime posizioni delle economie avanzate e rimane nettamente sotto la media Europea che si attesta al 52%. Abitanti della Birmania, Kenya e Madagascar (solo per citarne alcuni) sono maggiormente educati finanziariamente rispetto ai nostri connazionali. Come si risolve il problema? Sensibilizzando il popolo italiano a temi che vengono visti come argomenti esoterici e acculturandoli attraverso iniziative generiche. Ad esempio un'ottima iniziativa portata avanti dalla Confartigianato è un ciclo di quattro incontri che cominceranno il 21 di settembre 2017 dal titolo: "Educarsi alla finanza: le regole fondamentali per risparmiare e investire correttamente". L'associazione si pone in questo modo come canale di informazione non solo degli associati ma di tutta la comunità territoriale cercando di innalzare il livello di alfabetizzazione finanziaria.

**A cura di Alberto Cavalli e Riccardo Minghetti**  
**consulenti finanziari indipendenti**

## **Un'interessante opportunità di approfondimento**

### **Educarsi alla finanza, quattro incontri per le imprese**

Confartigianato in collaborazione con il consulente finanziario indipendente Riccardo Minghetti propone un percorso di approfondimento dal titolo "Educarsi alla finanza: le regole fondamentali per risparmiare e investire correttamente." Il corso si articolerà in quattro incontri che si terranno nella sede forlivese dell'Associazione in viale Oriani 1 alle 18 a partire dal 21 settembre: "Educarsi alla finanza: l'ABC del risparmiatore", a seguire il 12 ottobre: "Educarsi alla finanza: tra psicologia e scelte di investimento". Il 19 ottobre: "Educarsi alla finanza: gli ingredienti di una corretta pianificazione finanziaria" mentre il 26 ottobre: "Educarsi alla finanza: l'utilizzo corretto degli strumenti finanziari per raggiungere i propri obiettivi."

**[collabora@confartigianato.fo.it](mailto:collabora@confartigianato.fo.it)**

## **OT24 2018, come ottenere la riduzione del premio Inail per l'anno 2017**

È stato pubblicato il MODELLO OT24 per ottenere la riduzione sul tasso annuale Inail denominata “oscillazione per prevenzione” che riduce il tasso di premio applicabile all’azienda determinando quindi un risparmio sul premio dovuto all’Inail. Possono fare domanda le aziende operative da almeno un biennio in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa e in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. L’azienda deve aver inoltre effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

Confartigianato di Forlì è in grado di fornire una consulenza specifica per individuare, programmare e realizzare interventi atti a migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro da eseguire entro il 31 dicembre 2017 che consentano il raggiungimento dei 100 punti necessari alla riduzione del tasso INAIL. La riduzione varia a seconda del numero dei dipendenti dell’azienda come segue:

<b>N° LAVORATORI</b>	<b>RIDUZIONE</b>
fino a 10	28%
da 11 a 50	18%
da 51 a 200	10%
oltre 200	5%

La domanda di riduzione del premio INAIL dovrà essere inviata in modalità telematica, attraverso la compilazione del Modello OT24 disponibile nel sito [www.inail.it](http://www.inail.it), entro il 28 febbraio 2018 . Ribadiamo che gli interventi da eseguire, affinché siano riconosciuti dall’INAIL, devono essere eseguiti entro il 31.12.2017.

***Per ulteriori informazioni , inviare una mail a [sicurezza@confartigianato.fo.it](mailto:sicurezza@confartigianato.fo.it)***

## Autotrasporto

### Chiarimenti sull'installazione della cisterna

Per la cisterna utilizzata per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto merci c/terzi occorre richiedere il CPI, trattandosi di Attività n. 13.a/A del DPR n. 151/2011 (capacità geometrica  $\leq 9 \text{ m}^3$ ). Per quanto riguarda l'installazione le disposizioni sono riportate nel manuale d'uso della cisterna, ma preme ricordare che occorre rispettare il DM 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a  $9 \text{ m}^3$ , in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto)

Queste sono le regole per l'installazione:

1. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di:
  - a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
  - b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
  - c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
    - il nome e l'indirizzo del costruttore;
    - l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
    - la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;
    - la pressione di collaudo del contenitore;
    - gli estremi dell'atto di approvazione.
2. I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
3. Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.
4. I contenitori-distributori devono essere provvisti

di bacino di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.

5. I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
6. Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo taglia fiamma.
7. Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

### Distanze di sicurezza

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:
  - a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m;
  - b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m;
  - c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
  - d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m.

## **Distanze di protezione**

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m.

## **Recinzione**

1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto.
2. Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

## **Altre misure di sicurezza**

1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
2. In prossimità dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere.
3. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
4. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.

## **Impianto elettrico e messa a terra**

1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.
2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carbu-

rante nel contenitore.

3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

## **Estintori**

1. In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3.

## **Norme di esercizio**

1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

- a) il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:
  - assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere;
  - verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l'assenza di perdite;
  - effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;
  - verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore;
- b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

**Alberto Camporesi**

**[camporesi@confartigianato.fo.it](mailto:camporesi@confartigianato.fo.it)**

---

## Sportello Energia

### Bollette troppo care per le piccole imprese

L'energia elettrica continua a costare molto cara agli artigiani e alle piccole imprese italiane che, in media, pagano l'elettricità il 29% in più (pari a un maggior costo annuo di 2.572 euro per azienda) rispetto alla media dei loro colleghi dell'Unione europea. Un divario destinato a peggiorare visto che, nel terzo trimestre 2017, la bolletta dei piccoli imprenditori è in aumento di 383 euro rispetto al trimestre precedente e porta a 11.478 euro il costo medio annuo dell'energia per una piccola impresa. Si tratta di un pesante fardello che compromette la competitività delle nostre aziende e ostacola gli sforzi per agganciare la ripresa. Per Confartigianato gli squilibri e distorsioni nel mercato energetico penalizzano proprio i piccoli imprenditori. A gonfiare il prezzo dell'energia per le piccole imprese sono soprattutto gli oneri fiscali e parafiscali che pesano per il 39,7% sull'importo finale in bolletta. Nei settori delle piccole imprese il prelievo fiscale sull'energia ammonta a 7.679 euro per azienda ed è pari a 1.125 euro per addetto. Anche in questo caso superiamo di gran lunga la media europea di 422 euro per addetto di Francia, Germania e Spagna.

Più in generale, in Italia le tasse sui consumi di energia sono le più alte d'Europa: imprese e famiglie pagano infatti 15 miliardi di euro in più rispetto ai cittadini dell'Eurozona. Più tasse, quindi, ma anche mal distribuite tra i diversi consumatori: sulle piccole imprese in bassa tensione che determinano il 27% dei consumi energetici pesa il 45% degli oneri generali di sistema, mentre per le grandi aziende energivore con il 14% dei consumi la quota degli oneri generali di sistema scende all'8%. Ai piccoli imprenditori si applica l'assurdo meccanismo: meno consumi, più paghi, uno squilibrio incomprensibile che costringe i piccoli imprenditori a caricarsi i costi degli altri utenti. Per alleggerire le bollette elettriche dei piccoli imprenditori bisogna mettere mano a queste assurde disparità di trattamento. Il meccanismo degli oneri generali di sistema va completamente ripensato e deve essere ripartito in modo più equo il peso degli oneri tra le diverse dimensioni d'azienda. Confartigianato Forlì ha attivato lo Sportello Energia che è a disposizione delle imprese per consulenze specifiche e per verifiche sui consumi - contattando il numero 0543 452844.

**Fabiola Foschi**

**[ffoschi@confartigianato.fo.it](mailto:ffoschi@confartigianato.fo.it)**

### La XXV edizione del Salone dei Beni Culturali di Ferrara

Dal 21 al 23 marzo 2018 si svolgerà a Ferrara la XXV edizione del Salone dei Beni Culturali di Ferrara - RESTAURO-MUSEI, la più importante manifestazione a livello internazionale che si occupa di Economia, Conservazione, Tecnologie e Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, ruolo confermato anche dal recente ottenimento della certificazione internazionale ISF Cert - Istituto di certificazione di dati Statistici Fieristici. La scorsa edizione ha visto la presenza di 26.000 visitatori, 290 espositori, 125 convegni e 8 mostre. Tanti sono i progetti e le iniziative che si svilupperanno nelle tre giornate di manifestazione, al momento ne anticipiamo due che riteniamo essere molto importanti: il rafforzamento dell'accordo di collaborazione tra il Salone e Federculture, che vedrà l'inserimento a pieno titolo delle INDUSTRIE CULTURALI e la nascita di un'ipotesi di collaborazione con il Governo di Mosca, che vedrà due visite istituzionali del Salone di Ferrara a San Pietroburgo e a Mosca, nonché la loro partecipazione in fiera nel 2018. Chi fosse interessato ad avere più informazioni in merito alla partecipazione all'evento può contattare Fabiola Foschi al numero 0543 452844.